

CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
PER INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DA SOGGETTI TERZI

approvato con la deliberazione n. G/3 del 30.01.2012
assunta dalla Giunta con i poteri del Consiglio e ratificata con la deliberazione
n. C/4 del 28.05.2012 e modificato con le deliberazioni n. C/10 del 30.10.2012,
n. C/10 del 03.11.2014 e n. C/3 del 15.07.2019
Versione in vigore dal 01.08.2019

Art. 1

Scopi, finalità e campo di applicazione

1. La Camera di Commercio di Novara, nell'ambito delle proprie funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali del sistema locale delle imprese e di sviluppo dell'economia provinciale, svolte a norma dell'art. 2 della legge 29.12.1993, n. 580 e s.m.i., può erogare contributi o, più in generale, attribuire vantaggi economici a soggetti terzi, pubblici o privati, ispirandosi a principi di efficacia, imparzialità, trasparenza e sussidiarietà.
2. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità cui la Camera di Commercio di Novara deve attenersi nella concessione dei contributi di cui al comma 1, in applicazione dell'art. 12 della legge 07.08.1990, n. 241.
3. I contributi sono erogati nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria in materia di Aiuti di Stato, laddove applicabile.
4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli apporti finanziari oggetto di convenzione o accordo comunque denominato con altri soggetti pubblici o privati, con riferimento ai quali si osserva la specifica disciplina risultante dall'accordo approvato dalla Giunta.
5. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano inoltre alle iniziative alla cui realizzazione la Camera di Commercio di Novara partecipa apportando direttamente proprie risorse umane e/o strumentali, né a quelle promosse dalle proprie Aziende speciali o da soggetti compartecipati.

Art. 2

Programmazione economica

1. Nella relazione previsionale e programmatica e nel preventivo economico annuale, la Camera di Commercio definisce i programmi che intende attuare nell'anno di riferimento, in coerenza con le linee e gli obiettivi strategici del Piano pluriennale, e quantifica gli stanziamenti finanziari necessari alla loro attuazione, specificando l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di tipo contributivo.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere variate in sede di aggiornamento del preventivo economico annuale ovvero con deliberazione della Giunta.

Art. 3

Criteri generali

1. Nella concessione di contributi a favore di soggetti terzi, pubblici o privati, la Camera di Commercio di Novara si attiene ai seguenti criteri generali:
 - a. dare priorità alle iniziative che si inseriscano in programmi di sviluppo, preferibilmente pluriennali, e che siano pertanto idonee a incidere in modo diretto e duraturo sul sistema economico provinciale, rispetto a quelle di carattere occasionale, con riflessi indiretti o temporanei;

- b. privilegiare le iniziative intersettoriali ovvero caratterizzate da contenuti o modalità di svolgimento originali e innovativi, anche di tipo sperimentale, nonché quelle finalizzate a favorire lo sviluppo di servizi di interesse comune agli operatori;
 - c. evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità, concentrando le medesime verso le iniziative di maggiore rilievo;
 - d. dare priorità alle iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici, associazioni di categoria e altri soggetti che siano espressione di interessi del sistema economico e sociale della provincia;
 - e. favorire la rotazione dei soggetti fruitori delle agevolazioni
2. Sono in ogni caso escluse dai contributi camerali le iniziative che abbiano un interesse interno all'organismo richiedente o che comunque non siano aperte alla generalità dei soggetti potenzialmente interessati.

Art. 4

Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi camerali disciplinati dal presente Regolamento i soggetti di seguito specificati:
 - a. enti e organismi pubblici che svolgano iniziative di interesse generale;
 - b. fondazioni, organizzazioni imprenditoriali (escluse le società di servizi di emanazione delle stesse), associazioni di consumatori, nonché consorzi e società consortili, questi ultimi purché, in relazione alla tipologia, all'ampiezza della base consortile e all'attività svolta possano essere considerati soggetti portatori di interessi generali per il sistema economico locale e a condizione che non perseguano fini di lucro;
 - c. organismi del sistema camerale.
2. Nel caso di iniziativa promossa congiuntamente da più soggetti, purché tutti rientranti nelle categorie di cui al comma 1, deve essere individuato un "soggetto capofila", incaricato di richiedere il contributo, mentre non possono essere concessi contributi a soggetti diversi per la medesima iniziativa.
3. La concessione di contributi a favore delle imprese non è disciplinata dal presente Regolamento, ma viene regolamentata tramite appositi bandi.

Art. 5

Spese ammissibili

1. Ai fini della concessione del contributo camerale sono considerate ammissibili le spese dirette, sostenute dal soggetto proponente e documentate attraverso fatture, note quietanzate o ricevute di pagamento intestate al soggetto richiedente e beneficiario del contributo, riferite a prestazioni di servizio o acquisto di beni non durevoli o collaborazioni occasionali e direttamente imputabili all'iniziativa.
2. Sono ammissibili le spese documentabili, pagate tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario o postale, ricevuta di conto corrente postale. La documentazione di spesa deve essere intestata esclusivamente al soggetto richiedente e destinatario del contributo camerale.
3. Non sono ammessi i documenti di spesa emessi da soggetti controllati o collegati al soggetto richiedente e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari.
4. Non sono in ogni caso ammesse a contributo:

- a. spese relative al funzionamento ordinario dei beneficiari (personale, spese generali, amministrative, finanziarie, fiscali, ecc.);
- b. spese per viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione, salvo deroghe espressamente motivate, in relazione al tipo di iniziativa agevolata, dal provvedimento con cui si approva il contributo;
- c. spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet, ecc.), nonché quelle spese che, per il loro palese carattere di marginalità e voluttuarietà, siano chiaramente da ritenersi di scarsa o nessuna utilità ai fini dello svolgimento dell'iniziativa;
- d. spese per l'acquisto di beni durevoli, che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa agevolata;
- e. spese effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo;
- f. spese non documentabili;
- g. spese pagate in contanti o comunque in modalità difformi da quelle indicate al comma 2.

Art. 6

Misura del contributo camerale

1. Il contributo camerale non può eccedere il limite massimo del 50% della spesa complessivamente ammessa a contributo.
2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, il contributo camerale non può eccedere, in ogni caso, la differenza tra costi e ricavi accertati a consuntivo (al netto dell'I.V.A. eventualmente detraibile).
3. L'intervento camerale può altresì consistere nell'assunzione diretta di spese inerenti l'iniziativa, compatibilmente con la normativa in materia di incarichi e di contratti pubblici e nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7

Presentazione della domanda

1. Le richieste di contributo devono essere presentate alla Camera di Commercio di Novara non oltre 60 giorni prima della data di inizio delle iniziative cui si riferiscono, utilizzando la modulistica disponibile sul sito web camerale.
2. La domanda deve essere inoltrata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo affari.general@no.legalmail.camcom.it.
3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve contenere:
 - a. denominazione, sede, codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. del soggetto richiedente;
 - b. un'esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo, dalla quale risultino, oltre alle informazioni inerenti il periodo, il luogo e le modalità di svolgimento, le motivazioni e le finalità della stessa e le ricadute attese sul sistema economico provinciale, possibilmente corredate da indicatori di efficacia per la valutazione a consuntivo del successo dell'iniziativa;
 - c. il budget dell'iniziativa, redatto in forma analitica, che evidenzia, tra i ricavi, i contributi richiesti ad altri soggetti pubblici e/o privati e i proventi derivanti dall'iniziativa a qualsiasi titolo e, tra i costi, il dettaglio delle spese da sostenere;
 - d. l'entità del contributo richiesto alla Camera di Commercio di Novara;
 - e. le modalità di pubblicizzazione dell'intervento contributivo camerale;

- f. l'impegno a rendere possibile la partecipazione all'iniziativa oggetto del contributo camerale a tutti i soggetti potenzialmente interessati, assicurando un'adeguata informativa in merito;
 - g. l'impegno a fornire tutti gli elementi informativi e la documentazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria a pena di inammissibilità al beneficio (ad esempio: statuti, bilanci, elenchi aderenti o associati, ecc.);
 - h. l'impegno a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni variazione sostanziale dell'iniziativa intervenuta dopo la presentazione della domanda.
4. Nel caso di iniziativa promossa congiuntamente da più soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, la domanda di contributo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del "soggetto capofila", individuato mediante apposita dichiarazione - allegata alla domanda - resa dagli altri soggetti partner e il budget di cui alla lettera c del comma 2 deve essere articolato in modo da evidenziare la ripartizione tra i partner dei ricavi e dei costi dell'iniziativa.
 5. Alla domanda di contributo vanno allegati:
 - a. copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
 - b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, inerente il rispetto delle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella legge 30.07.2010, n. 122;
 - c. per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto, se non già acquisiti agli atti della Camera di Commercio ovvero acquisibili d'ufficio tramite il registro delle imprese o il REA;
 - d. nel caso di cui all'art. 7, comma 4, dichiarazione di individuazione del "soggetto capofila", resa dagli altri soggetti partner e corredata di copia dei documenti di identità dei sottoscrittori in corso di validità;
 - e. eventuale ulteriore documentazione richiesta in base alle normative vigenti, per esempio in materia di antiriciclaggio e di Aiuti di Stato.

Art. 8

Procedimento

1. Ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241, il procedimento amministrativo relativo alla concessione dei contributi di cui al presente Regolamento è assegnato al Settore Promozione.
2. Il procedimento amministrativo di cui al comma 1 prende avvio alla ricezione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, e deve concludersi entro 45 giorni.
3. Il responsabile del procedimento, ove necessario, può chiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa, assegnando un termine di 10 giorni all'interessato per la trasmissione di quanto richiesto, decorso inutilmente il quale l'istanza viene respinta.
4. Al termine dell'istruttoria il responsabile del procedimento ne espone le risultanze al Segretario generale per i successivi adempimenti.
5. La concessione del contributo è di competenza della Giunta, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.
6. La delibera con cui la Giunta concede i contributi deve essere motivata con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto che determinano l'ammissibilità della richiesta nell'ambito dei compiti istituzionali di promozione dell'economia locale e con particolare riferimento agli obiettivi strategici definiti nei documenti di programmazione della Camera di Commercio di Novara.
7. Il dispositivo della delibera deve indicare:
 - a. il soggetto beneficiario e l'importo del contributo concesso, nonché la percentuale dello stesso rispetto alle spese ammissibili;

- b. l'indicazione che l'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della rendicontazione di cui al successivo art. 9, entro il termine ivi previsto;
 - c. eventuali ulteriori condizioni cui è da intendersi subordinata l'erogazione del contributo;
 - d. la richiesta di assicurare adeguata visibilità al contributo camerale concesso, nel materiale informativo e promozionale realizzato e nelle altre forme di comunicazione utilizzate;
 - e. il regime di aiuto in base al quale il contributo viene concesso, laddove necessario.
8. Il Segretario generale dà tempestiva comunicazione scritta dell'esito del procedimento al soggetto richiedente e, in caso di concessione del contributo, lo invita a trasmettere, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa, la documentazione di cui al successivo art. 9.
 9. In deroga a quanto previsto nel precedente comma 5 e ferma restando l'osservanza delle rimanenti disposizioni di cui al presente Regolamento, il Presidente può disporre, con propria determinazione, la concessione di contributi o altre agevolazioni economiche di importo unitario non superiore ad € 1.000,00, sino alla concorrenza dello stanziamento annualmente definito in sede di approvazione del preventivo economico, da sottoporre a periodica ratifica della Giunta.

Art. 9

Rendicontazione

1. Il soggetto destinatario del contributo, entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa, deve presentare apposita richiesta di erogazione del contributo, con le medesime modalità di cui all'art. 7, utilizzando la modulistica disponibile sul sito web camerale, alla quale deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
 - a. relazione dettagliata sull'iniziativa realizzata, nella quale siano indicati, in modo circostanziato, i risultati positivi che essa ha determinato sul sistema economico provinciale, corredati dagli indicatori di efficacia di cui alla domanda di contributo;
 - b. rendiconto analitico dell'iniziativa, riportante i costi sostenuti e i proventi conseguiti o comunque accertati, comprensivi del contributo camerale concesso, e che evidenzia l'avanzo o il disavanzo dell'iniziativa. Le spese rendicontate devono essere indicate al netto di I.V.A. ovvero al lordo della stessa in caso di I.V.A. indetraibile. L'eventuale discordanza fra le entrate previste sul modulo di domanda e le entrate rendicontate deve essere opportunamente motivata;
 - c. documenti di spesa in originale o in copia resa conforme all'originale mediante l'apposizione della dichiarazione "*Si dichiara, ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, che la presente copia è conforme all'originale*", sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
 - d. documenti di quietanza delle spese sostenute, in originale o copia resa conforme all'originale come al punto precedente;
 - e. dichiarazione circa l'assoggettabilità o meno del soggetto beneficiario alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600;
 - f. materiale informativo e pubblicitario (inviti, manifesti, locandine, brochure, ecc.) realizzato per la promozione dell'iniziativa, in cui è stato pubblicizzato l'intervento contributivo camerale.

2. Qualora il beneficiario sia un ente pubblico, la documentazione di cui alle lettere c e d del comma 1 potrà essere sostituita da una dichiarazione riportante, per ciascuna spesa, numero e data del documento di spesa, fornitore, descrizione della fornitura o della prestazione, importo, numero e data del mandato di pagamento, sottoscritta dal legale rappresentante o delegato.
3. Nel caso di iniziativa promossa congiuntamente da più soggetti, la rendicontazione dovrà essere presentata dal "soggetto capofila", il rendiconto di cui al comma 1, lettera b, dovrà essere articolato in modo da evidenziare la ripartizione tra i partner dei ricavi e dei costi dell'iniziativa e i documenti di spesa e di quietanza potranno essere intestati ai singoli partner.
4. Non saranno considerati validi ai fini dell'erogazione del contributo, i documenti di spesa intestati a soggetti diversi dal soggetto richiedente e destinatario del contributo, anche se dallo stesso controllati o collegati a qualsiasi titolo.
5. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione all'interessato, fissando il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della stessa per la trasmissione di quanto richiesto, decorso inutilmente il quale il responsabile del procedimento ne riferisce al Segretario generale affinché proponga l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile della Giunta la revoca del contributo, della quale viene data formale comunicazione al soggetto richiedente.
6. La Camera di Commercio di Novara effettua idonei controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese in base a quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.

Art.10

Liquidazione del contributo

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la documentazione di cui all'art. 9, predispone il provvedimento di liquidazione, da adottarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione completa.
2. La liquidazione è disposta integralmente in favore del soggetto richiedente ovvero del "soggetto capofila", cui spetta la regolazione dei rapporti con i partner.

Art.11

Riduzione del contributo

Il contributo è proporzionalmente ridotto, nel provvedimento di liquidazione:

- a. quando le spese rendicontate ammissibili risultano inferiori a quelle previste; in tal caso viene erogato l'importo risultante dall'applicazione della percentuale stabilita nel provvedimento di concessione del contributo alle spese rendicontate ammissibili;
- b. quando i ricavi realizzati riferibili al progetto, comprensivi dei contributi ricevuti e incluso il contributo camerale, sono superiori alle spese rendicontate ammissibili; in tal caso il contributo camerale è pari all'importo necessario per il raggiungimento del pareggio del bilancio dell'iniziativa.

Art.12

Revoca del contributo

Il contributo camerale può essere revocato prima della sua erogazione, con provvedimento della Giunta, per i seguenti motivi:

- a. mancata realizzazione dell'iniziativa o realizzazione sostanzialmente difforme rispetto alle indicazioni fornite nella domanda di contributo;
- b. rinuncia al contributo da parte del soggetto richiedente;

- c. mancata o incompleta rendicontazione;
- d. accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, in sede di domanda di contributo o di rendicontazione;
- e. accertamento o sopravvenienza di condizioni di qualsiasi natura che rendano illegittima l'erogazione;
- f. mancata pubblicità della compartecipazione finanziaria della Camera di Commercio di Novara.

Art.13

Trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Novara, con sede in via degli Avogadro n. 4 – 28100 Novara (email: affari.general@no.camcom.it; PEC: affari.general@no.legalmail.camcom.it; telefono centralino: 0321.338.211).

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono i seguenti: email: rpd2@pie.camcom.it; PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it.

La Camera di Commercio di Novara tratta i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD); nello specifico, i dati personali conferiti ai fini della concessione dei contributi disciplinati dal presente regolamento sono quelli minimi necessari per l'istruttoria del relativo procedimento amministrativo (base giuridica del trattamento) e verranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Camera di Commercio di Novara, a ciò preposti e istruiti, e dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento.

I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d'ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inoltre comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della definizione del procedimento di concessione del contributo; il mancato conferimento preclude la concessione dello stesso.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del RGPD), rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) sopra indicato. Possono altresì proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).